



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2822 di data 25 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "Nuovo ricovero a servizio del rifugio" per il rifugio alpino **AL PASSO PRINCIPE**, p.f. 2108/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre - Comune di San Giovanni di Fassa - Sén Jan

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bertò, Giulia Agostini, Enrico Franchini e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 24 febbraio 2020, con la quale il sig. Daniele Rosi, legale rappresentante della società Rifugio Passo Principe di Rosi Daniele & C. s.n.c. con sede a San Giovanni di Fassa (TN), ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi a “Nuovo ricovero a servizio del rifugio” per il rifugio alpino Al Passo Principe, p.f. 2108/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre, nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell’ing. Andrea Boghetto, datati febbraio 2020, e le integrazioni progettuali depositate in data 14 aprile 2020, datate aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano la variante alla realizzazione della stazione di valle delle teleferiche a servizio dei rifugi Re Alberto I° - Gartlhütte e Passo Santner - Santnerpass, siti in Provincia di Bolzano, e la contestuale realizzazione di quattro ricoveri/depositi in sostituzione dei container in lamiera esistenti, utilizzati come deposito dei rifugi della zona (Passo Santner, Re Alberto I°, al Passo Principe e Vaiutolet). Il progetto prevede la realizzazione di una struttura in legno, su platea in calcestruzzo armato e dotata di un basamento alto 0,50 m rivestito in pietra, con copertura in lamiera zincata color testa di moro a falda unica, inclinata verso est. La struttura complessivamente ha una lunghezza di 23,10 m e una larghezza di 6,60 m, con altezza da 2,87 m a 5,36 m. Per ogni rifugio è prevista la realizzazione di un magazzino da 18,00 mq a cui si aggiungono le due stazioni di valle per le teleferiche da 30,00 mq. Ogni magazzino sarà soppalcato e dotato di una scala pioli. L’accesso ai singoli magazzini avverrà dal fronte occidentale a mezzo di portone a doppia anta. Le stazioni della teleferica sono invece dotate di portone scorrevole. Non sono previste altre aperture.

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo gestionale e ambientale della struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell’articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell’articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Rifugio Passo Principe di Rosi Daniele & C. s.n.c. con sede a San Giovanni di Fassa (TN), all'esecuzione dei lavori relativi a "Nuovo ricovero a servizio del rifugio" per il rifugio alpino Al Passo Principe, p.f. 2108/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre, nel Comune di San Giovanni di Fassa - S n Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovr  essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport, per gli eventuali controlli di competenza; dovr  altres  essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
5. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilit  di adire la competente autorit  giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati,   possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformit  alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa   sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).